



Unione Nazionale Cooperative Italiane



# *Rassegna Stampa*

*del*

***15 gennaio 2026***

# Crescono ancora i pensionati e corre la spesa assistenziale

*Previdenza. Itinerari Previdenziali evidenzia che i pensionati sono saliti a 16,3 milioni, il 43,9% è totalmente o parzialmente assistito, il rapporto con gli attivi a 1,47 è il migliore delle serie storiche*

Giorgio Pogliotti

Il numero dei pensionati italiani sale ancora: al 2024 sono 16.305.880 (+75.723 rispetto al 2023). L'aumento è dovuto soprattutto alle molteplici vie d'uscita in deroga ai requisiti della riforma Fornero, ma anche alla crescita dei pensionati totalmente o parzialmente assistiti che raggiungono quota 7,17 milioni (+43.170 sul 2023) e rappresentano il 43,99% del totale dei pensionati.

Sono numeri contenuti nell'ultimo Rapporto del centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, il tredicesimo, presentato ieri nella sala Regina di Montecitorio - alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del vice premier Antonio Tajani e del Ragioniere generale dello Stato Daria Perrotta-, che evidenzia una crescita della spesa pensionistica nel 2024, quando ha toccato 286,14 miliardi (+18,7 miliardi rispetto al 2023), per effetto sia dell'aumento dei numero di pensionati che della rivalutazione delle pensioni. Ma grazie all'aumento degli occupati che nel 2024 hanno superato stabilmente il picco dei 24milioni e all'incremento delle retribuzioni sono aumentate anche le entrate contributive che ammontano a 260,59 miliardi. Resta negativo, ma migliora il saldo previdenziale che passa dai -30,72 miliardi del 2023 ai -25,55 miliardi di disavanzo dell'ultima rilevazione. Alla luce di questi numeri il presidente di Itinerari previdenziali Alberto Brambilla ha spiegato che il sistema «tutto sommato è in equilibrio», ma «la stabilità futura dipenderà dalla capacità di fronteggiare la più grande transizione demografica di tutti i tempi, tenendo sotto controllo sia l'età pensionabile, sia l'eccessiva commistione tra previdenza e assistenza».

In questo scenario migliora il rapporto attivi/pensionati che ha raggiunto quota 1,4758, il miglior dato rilevato nella serie storica della pubblicazione, benché ancora al di sotto di quell'1,5 indicato nelle precedenti edizioni come "soglia di sicurezza". Per centrare questa soglia secondo il rapporto occorre «ridurre le troppe anticipazioni, aumentare l'occupazione soprattutto di giovani e donne e adattare i contratti alle età anagrafiche introducendo un life cycle lavorativo (indirizzando il lavoratore verso mansioni legate all'età)».

A pesare sul deficit complessivo sono soprattutto gli oltre 46 miliardi della gestione dei dipendenti pubblici, in passivo anche le gestioni artigiani (3,8 miliardi) e coltivatore diretti (quasi 2 miliardi), mentre incidono positivamente sul saldo previdenziale la

gestione Flpd (fondo pensione lavoratori dipendenti con un attivo di 11,58 miliardi) i commercianti (saldo positivo di 590 milioni), la gestione separata dei lavoratori parasubordinati (con un saldo positivo di 9,91 miliardi, complice l'istituzione recente del 1996) e le casse privatizzate dei liberi professionisti (saldo positivo per 4,43 miliardi).

Dal rapporto emerge che su 3,58 residenti italiani almeno uno è pensionato, dato elevato se si tiene conto che il picco dell'invecchiamento della nostra popolazione verrà toccato nel 2045. Inoltre ogni pensionato riceve in media 1,411 prestazioni: di fatto, è in pagamento una prestazione ogni 2,561 abitanti, circa «una per famiglia», un valore stabile rispetto alle ultime rilevazioni destinato a salire a una prestazione ogni 2,1 abitanti considerando nel computo anche altre prestazioni come l'Assegno di inclusione e trattamenti assistenziali erogati dagli enti locali.

Venendo al numero di prestazioni pensionistiche, al 2024 ne risultano in pagamento 23.015.011, con una crescita di oltre 95mila trattamenti (+0,42%) rispetto al 2023: 17.757.257 sono prestazioni Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, 4.644.565 sono pensioni assistenziali Inps e 613.189 prestazioni indennitarie Inail. Rispetto alla precedente edizione del Rapporto calano le pensioni indennitarie (-2,23%), mentre crescono le prestazioni di natura assistenziale (+2,3%) e Ivs (+0,03%). Lo stesso quadro emerge allargando lo sguardo al periodo compreso tra 2008-2024, quando si rileva una diminuzione di ben 692.284 prestazioni (-2,92%), cui ha contribuito principalmente il calo delle rendite indennitarie (-35,54%) e in parte quello delle pensioni Ivs (-4,67%), ma i trattamenti assistenziali sono cresciuti del +12,48% (+ 515.271 unità). «Le prestazioni assistenziali sono la principale causa dell'aumento del numero dei pensionati -ha aggiunto Brambilla-. Abbiamo 7,17 milioni di pensionati totalmente o parzialmente assistiti, con un costo complessivo di circa 35,8 miliardi l'anno, ma a differenza delle pensioni sorrette da contribuzione questi trattamenti gravano completamente sulla fiscalità generale».

L'età effettiva del pensionamento per anzianità, pensioni anticipate e prepensionamenti per gli uomini è 61,5 anni, per le donne 61,3 anni; per le pensioni di vecchiaia è 67,6 anni per gli uomini e 67,5 anni per le donne; per l'invalidità è 56 anni per uomini e 54,9 anni per le donne. Per effetto delle anticipazioni del passato sono in pagamento oltre 2 milioni di prestazioni da oltre 30 anni, di cui circa 800mila da oltre 40 anni. Le pensioni di anzianità/anticipate e prepensionamento o le uscite con il meccanismo delle Quote hanno in media una durata superiore a 31 ani, la vecchiaia di oltre 25 anni e la reversibilità di oltre 14 anni. L'importo medio annuo della pensione è di 15.821 euro, ma considerando che in media oggi pensionato ha più prestazioni l'importo pro capite sale a 22.331 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Imprese, migliorano le attese sulla crescita

Ca. Mar.

Prosegue nel quarto trimestre 2025 il graduale miglioramento dei giudizi delle imprese italiane con almeno 50 addetti sulla situazione economica generale, in atto dal secondo trimestre 2025. Lo si legge nell'Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita della Banca d'Italia: nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, il saldo tra i giudizi di miglioramento e quelli di peggioramento della situazione economica generale ha mostrato un ulteriore recupero, pur restando negativo. La quota di aziende che ha espresso giudizi di stabilità rimane predominante, senza particolari differenze tra settori; rispetto all'indagine di settembre scorso i giudizi delle imprese di maggiore dimensione sono divenuti meno sfavorevoli.

Anche i giudizi e le attese sull'andamento della domanda, sia interna sia estera, sono stati più favorevoli rispetto alla precedente rilevazione, con l'eccezione delle aspettative delle costruzioni. Le attese sulla crescita a 12 mesi dei salari si collocano in media attorno al 2%. Quelle per i prossimi tre mesi sulle condizioni economiche in cui operano le imprese sono migliorate lievemente, riflettendo effetti meno negativi dell'incertezza imputabile a fattori economici e politici e alle politiche commerciali.

L'occupazione continuerebbe a espandersi nei prossimi tre mesi, a un ritmo sostanzialmente invariato rispetto alla precedente indagine nell'industria in senso stretto e nei servizi, più sostenuto nelle costruzioni. Rispetto alla rilevazione di fine 2024 è diminuita la quota di imprese che si attende un aumento nominale dei salari nei prossimi 12 mesi superiore al 4%, in particolare per le aziende dell'industria e dei servizi.

La crescita dei prezzi di vendita si è lievemente ridotta per il complesso dell'economia e la dinamica attesa per i prossimi 12 mesi resta moderata. Le aspettative d'inflazione al consumo sono diminuite su tutti gli orizzonti e si collocano tra l'1,6 e l'1,8 per cento.

I giudizi delle imprese indicano un lieve miglioramento delle condizioni per investire nell'industria in senso stretto e nei servizi e un peggioramento nelle costruzioni; tali condizioni rimangono nel complesso sfavorevoli, ma meno che nella rilevazione precedente (-9 punti percentuali, da -13). Circa un terzo delle imprese prevede di espandere la spesa nominale per gli investimenti, sia nel primo semestre del 2026 rispetto al secondo del 2025, sia nel complesso dell'anno in corso rispetto a quello appena concluso. Il 30% delle imprese di costruzioni la cui attività rimane fortemente connessa con i progetti legati al PNRR prevede una riduzione della spesa nel primo semestre del 2026. È rimasta positiva e stabile la posizione complessiva di liquidità delle imprese e sono rimaste sostanzialmente invariate le condizioni di accesso al credito.

Dall'indagine inoltre emerge che più di un terzo delle imprese dell'industria in senso stretto ha dichiarato di aver usufruito o che intendeva usufruire degli incentivi connessi con i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 nel corso del quarto trimestre. La quota è

particolarmente elevata nei settori della produzione di alimenti, carta, plastica, vetro e metalli, mentre scende al 13% nei servizi. Tra le aziende che beneficiano di tali incentivi, la quota di chi dichiara di volerli utilizzare per investimenti già programmati è sostanzialmente analoga a quella di chi intende impiegarli per nuovi investimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Alla protezione sociale destinati 628 miliardi, oltre la metà al welfare

G.Pog.



Nel 2024 l'Italia ha complessivamente destinato alla protezione sociale, pensioni, sanità, assistenza, sostegno ai redditi e welfare enti locali 627,933 miliardi di euro, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente (44,22 miliardi): la spesa per il welfare, secondo il rapporto presentato ieri alla Camera da Itinerari previdenziali, ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale, il 56,65 per cento.

Per un confronto, basti pensare che nello stesso anno a scuola, università e ricerca – fondamentali per crescita e sviluppo – sono stati riservati circa 83 miliardi, valore pari al 4% del Pil e persino inferiore agli interessi sul debito pagati nel 2024. «Si tratta di cifre importanti – ha commentato il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla – che oltretutto contraddicono il sentire comune, secondo cui l'Italia spenderebbe meno degli altri Paesi dell'Ue per il welfare: il rapporto tra spesa sociale e Pil ci colloca ai vertici delle classifiche Eurostat, di poco preceduti solo da Austria e Francia». Rispetto al 2012, dunque nell'arco di dodici anni, la spesa sociale è aumentata di 195,67 miliardi (+45%): valore imputabile soprattutto agli oneri assistenziali a carico della fiscalità generale, cresciuti del 163,3% (+93 miliardi), a fronte di 75 miliardi della spesa previdenziale (+35,55%).

Tuttavia stando ai dati Istat il numero di persone in povertà relativa e assoluta in Italia resta su livelli elevati. Nel 2024 l'Istituto di statistica stima poco più di 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta, con un'incidenza pari all'8,4% sul totale delle famiglie residenti, sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Gli individui in povertà assoluta sono oltre 5,7 milioni (9,8% del totale dei residenti), in lieve crescita sull'anno precedente (9,7% nel 2023). L'incidenza di povertà relativa tra le famiglie, pari al 10,9%, risulta in leggera crescita rispetto al 2023 (era 10,6%), coinvolgendo oltre 2,8 milioni di famiglie. In lieve crescita è l'incidenza di povertà relativa tra gli individui, che sale al 14,9% (dal 14,5% del 2023), coinvolgendo oltre 8,7 milioni di individui.

«Verrebbe da dire – ha aggiunto Brambilla - che spendiamo molto e anche male. Se la distribuzione di sussidi a piè di lista non favorisce la presa in carico di quanti andrebbero aiutati a uscire dalla condizione di povertà, gli scarsi controlli e l'eccessivo assistenzialismo incentivano lavoro nero e sommerso, generando uno dei tassi occupazionali peggiori in Europa». Il rapporto sottolinea che nel 2024 sono 10 milioni 371mila le richieste Isee con Dsu, di cui 10.077.606 nuclei familiari che hanno presentato Isee con una media di 2,9 componenti: quindi 30 milioni di italiani hanno chiesto forme di assistenza. Numeri che fanno dire a Brambilla che «l'eccesso di assistenza aumenta i poveri e frena l'occupazione». Eppure l'aumento della platea di lavoratori è decisivo per finanziare il welfare in un Paese come il nostro, dove su 37 milioni di italiani in età da lavoro gli occupati sono poco più di 24 milioni, e siamo stabilmente alle ultime posizioni nelle classifiche Eurostat e Ocse con un tasso di occupazione al 62,5%, dieci punti sotto la media europea (72%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Regole chiare e più qualità per i fondi interprofessionali

*Le nuove linee guida. Pubblicato il decreto del Lavoro: possibilità di gestire risorse aggiuntive rispetto allo 0,30% e spinta alla trasparenza. Calderone: «La formazione leva per la competitività»*

Gianni Bocchieri Claudio Tucci

Possibilità di gestire risorse aggiuntive, rispetto allo 0,30% versato dalle aziende a Inps, per ampliare le opportunità di formazione. Verifica e controlli periodici per garantire standard e livelli elevati di qualità. E ancora: più trasparenza sulle spese, che devono essere davvero finalizzate alla formazione dei lavoratori, e regole più chiare (e incisive) per valorizzare “chi lavora bene e velocemente” (e penalizzare, quindi, chi non lo fa). Con un decreto di 33 pagine, e quattro allegati tecnici, il ministero del Lavoro ha scritto con puntualità le linee guida sui Fondi interprofessionali, mandando in archivio la normativa (piuttosto precaria e sfilacciata) in vigore dal 2018.

«La nostra strategia - ci racconta il ministro del Lavoro, Marina Calderone - è stata chiara: garantire sostenibilità, equità e trasparenza al sistema, rafforzando la fiducia delle imprese e dei lavoratori e assicurando che ogni euro investito in formazione produca valore e opportunità». Con le nuove linee guida, ha proseguito Calderone, «abbiamo scelto di innalzare gli standard di qualità nella gestione dei Fondi paritetici interprofessionali e qualificare l'offerta formativa, indispensabile per un investimento serio sul capitale umano e sulle competenze che possono fare la differenza nelle grandi transizioni del mondo del lavoro. La formazione continua attraverso il sistema della bilateralità, in questo modo, potrà rappresentare uno degli strumenti per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo italiano. Le linee guida nascono dalla volontà di accompagnare il Paese verso una formazione più moderna, favorendo la programmazione strategica, l'uso delle tecnologie digitali e la possibilità di finanziare percorsi anche in e-learning, una modalità oggi inclusiva e performante. Mentre tutto si trasforma nel mondo del lavoro, è corretto che ciascun soggetto contribuisca al miglioramento del sistema: le linee guida mirano a far evolvere i Fondi da semplici gestori a intermediari nell'attuazione di interventi a finanziamento pubblico per lo sviluppo delle competenze».

Oggi, in Italia, i Fondi interprofessionali sono 19, e secondo l'ultima fotografia dell'Inapp, con i loro programmi hanno coinvolto quasi 2 milioni di lavoratori nel 2023, poco meno del 20% dei lavoratori delle imprese private. Una performance positiva che ha contribuito a portare il tasso di partecipazione alle attività di istruzione e formazione all'11,6%, con una crescita di due punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel

ranking europeo l'Italia è passata dal 18esimo al 14esimo posto, pur rimanendo ancora sotto la media Ue.

Proprio per dare una spinta decisiva alla formazione, e più in generale al ruolo di primo piano oggi ricoperto dai Fondi nelle politiche attive del lavoro, il decreto introduce diverse novità. La prima riguarda la possibilità dei Fondi interprofessionali di attrarre e gestire risorse diverse da quelle della contribuzione obbligatoria dello 0,30%, con la sfida di coinvolgere non solo gli occupati ma anche i disoccupati. Le nuove linee guida aprono e promuovono la possibilità di gestire risorse aggiuntive, a loro volta distinte in "integrative", quando concorrono a incrementare gli interventi finanziati con le risorse dello 0,30%, e "complementari", quando concorrono ad ampliare l'offerta dei servizi di formazione e di politiche attive in favore di imprese aderenti o per conto di soggetti terzi. Evidente l'importanza della previsione, capace di far evolvere i Fondi da gestori esclusivi del gettito Inps a intermediari di gestione e attuazione di interventi a finanziamento pubblico di titolarità nazionale o regionale, anche nell'ambito della programmazione delle risorse Ue.

Un'altra novità riguarda i procedimenti di autorizzazione e vigilanza ministeriale, che ora sono disciplinati in maniera puntuale includendo anche quelli di mantenimento e revoca dei Fondi interprofessionali. Viene introdotto un meccanismo di verifica e mantenimento periodico dell'autorizzazione con cadenza quinquennale, basato su requisiti infrastrutturali e organizzativi e su indici di rendimento, operatività e affidabilità.

Per rafforzare poi la trasparenza e la comparabilità tra i Fondi sulle risorse utilizzate per il finanziamento di piani formativi, viene semplificata la previgente distinzione tra spese di gestione e spese propedeutiche (spese per procedure di adesione al fondo, spese per la progettazione di piani formativi, costi di consulenza per la gestione), che vengono ricomprese in un'unica categoria di "spese di funzionamento", con soglie massime differenziate (10%, 15% e 18%) in base alla dimensione del Fondo misurato dalla relativa contribuzione.

Ancora: le linee guida mirano a valorizzare il ruolo della programmazione strategica e la leale competizione tra i Fondi con regole di bilanciamento, a partire dal limite minimo (e massimo) dell'80% previsto per il conto individuale disponibile per ciascun datore di lavoro aderente, al fine di garantire sempre una quota minima alla programmazione per conto collettivo che privilegia l'assegnazione del contributo su base selettiva e solidaristica.

Inoltre, le linee guida richiedono che la contribuzione obbligatoria dello 0,30% dei conti individuali sia utilizzata entro i 2 anni successivi. La parte non spesa confluisce nei conti collettivi, obbligando però il Fondo a erogare alle imprese almeno il 70% (85% a partire dal 2030), su base triennale, di risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione di piani formativi disponibili. L'effetto pratico delle due previsioni sarà quello di evitare

accumuli pluriennali di risorse inutilizzate, imprimendone velocità di utilizzo, a vantaggio del sistema formativo nel suo complesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LE NOVITÀ

1

le linee guida

Risorse anche diverse dallo 0,30

La prima novità contenuta nelle nuove linee guida sui Fondi interprofessionali riguarda la possibilità dei Fondi di attrarre e gestire risorse diverse da quelle della contribuzione obbligatoria dello 0,30%, con la sfida di coinvolgere, sempre di più, non solo gli occupati ma anche i disoccupati.

2

operatività

Criteri chiari sull'autorizzazione

Un'altra novità riguarda i procedimenti di autorizzazione e vigilanza ministeriale. Viene introdotto un meccanismo di verifica e mantenimento periodico dell'autorizzazione con cadenza quinquennale, basato su requisiti infrastrutturali e organizzativi e su indici di rendimento, operatività e affidabilità.

3

trasparenza

Utilizzo più lineare delle risorse

Viene semplificata la previgente distinzione tra spese di gestione e spese propedeutiche, che vengono ricomprese in un'unica categoria di "spese di funzionamento", con soglie massime differenziate (10%, 15% e 18%) in base alla dimensione del Fondo misurato dalla relativa contribuzione.

4

Programmazione

Finanziamento reale alla formazione

Le linee guida ministeriali richiedono che la contribuzione obbligatoria dello 0,30% dei conti individuali sia utilizzata entro i due anni successivi. La parte non spesa confluisce nei conti collettivi, obbligando però il Fondo a erogare alle imprese almeno il 70% (85% a partire dal 2030), su base triennale, di risorse per i piani formativi disponibili

# Taxi e Ncc, il governo verso nuove regole su app e foglio servizio

*Trasporto pubblico. Ieri l'incontro al ministero con le sigle: sul tavolo la riscrittura di due dei tre decreti Salvini per far ripartire la riforma*

Flavia Landolfi Vittorio Nuti

La proposta è più tecnica che politica: riscrivere due dei tre decreti del pacchetto Salvini, quelli sul Foglio di servizio elettronico e sulle piattaforme di intermediazione, svuotati dalle numerose sentenze e dall'altolà della Commissione europea. È questa la novità che emerge dall'incontro di ieri convocato dal ministro dei Trasporti Salvini, formalmente per «accogliere le numerose richieste di incontro pervenute» ma di fatto caduto nel day after dello sciopero dei taxi che martedì ha rallentato mezza Italia. Intorno al tavolo l'intero comparto delle auto bianche: 32 sigle, anche datoriali, da Unica Taxi Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti a Fita Cna, passando per Confcommercio, Confcooperative e Uritaxi che martedì, contrariamente a quanto qui segnalato, ha partecipato allo sciopero. Grande assente il popolo degli Ncc che pure aveva chiesto, per bocca del rappresentante di MuoverSi Andrea Romano, di essere convocato all'incontro. Al centro del confronto durato quasi tre ore, la riforma del settore in larga parte congelata dopo i molti interventi di Tar e Corte costituzionale che hanno bocciato il Foglio di servizio elettronico per le auto nere, insieme a paletti come la pausa di 20 minuti tra un servizio e l'altro. Pollice verso della Commissione europea poi sul cuore della riforma: la regolamentazione del servizio attraverso le piattaforme digitali. In una nota il ministero sottolinea «la volontà comune di salvaguardare la professione, di promuovere la qualità e la territorialità del servizio e di proseguire nella lotta all'abusivismo». La formula sarà la riscrittura dei due provvedimenti censurati dai giudici e da Bruxelles. È da qui che si ripartirà con la riformulazione di entrambi i provvedimenti che saranno presentati in un nuovo incontro al ministero di Porta Pia nel giro di due settimane, come conferma lo stesso Mit nella nota.

In attesa di capire la revisione delle norme in cantiere, va ricordato che sul decreto 226/2024, cosiddetto per il "Foglio di servizio", prima il Tar Lazio e poi la stessa Consulta avevano obiettato un eccesso di potere sia nella forma che nella sostanza. Fra i punti più controversi censurati l'obbligo della sosta obbligatoria di 20 minuti tra un servizio e l'altro che la Consulta a novembre scorso aveva definito «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Sull'altro fronte la bozza di Dpcm piattaforme presentato in Europa per il vaglio della procedura Tris resta ancora lettera morta. E al popolo dei taxi che chiede una rapida pubblicazione per avere una regolamentazione sulle app, il ministero non ha potuto fare altro che promettere, anche in questo caso, un nuovo testo visto che insistere su quello originario aprirebbe la strada a una procedura di infrazione. Difficile ipotizzare quale sarà il punto di caduta delle nuove regole, visto che il pacchetto Salvini è un gioco ad incastri che dopo le sbianchettature della giustizia lascia pochi margini di intervento.

Nel piano per la piena attuazione della legge 21/1992, quella chiesta a gran voce dai taxi, novità in vista anche per il decreto Rent (il Registro elettronico che dovrebbe censire il numero delle licenze taxi e delle autorizzazioni Ncc): secondo fonti delle organizzazioni presenti al tavolo, il ministero ha assicurato una piena operatività entro aprile superando i malfunzionamenti che fin qui hanno accompagnato la breve vita del registro. Ma intanto sul fronte politico dentro Forza Italia si consuma qualche frizione sulla protesta di martedì, con posizioni diverse tra gli esponenti azzurri di primo piano. «Anche i tassisti vanno ascoltati, sono gravati da impegni fiscali che invece grandi multinazionali possono facilmente eludere», aveva dichiarato Maurizio Gasparri. Di contro proprio ieri Alessandro Cattaneo ai microfoni di RadioRai ha chiosato: «Occorre rivendicare ogni tanto le nostre battaglie, come quella sui tassisti, utilizzando un approccio più aperto e liberale. Bisogna aprire il mercato, oggi chi atterra in Italia non trova le piattaforme digitali che trova nel 90% degli altri paesi». Così come il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Fi Roberto Occhiuto che si dice «molto orgoglioso del fatto che sul tema dei taxi e degli Ncc la Calabria, per una mia decisione, abbia sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale». Vinto su tutta la linea. «Le riforme si fanno guardando agli interessi dei cittadini: di chi prende il taxi, non di chi il taxi lo guida», ha poi aggiunto. Una posizione che potrebbe presto prendere corpo in Parlamento sulla scia della proposta di legge dell'azzurro Andrea Caroppo per sblindare il mercato Taxi-Ncc. La Pdl avrebbe incassato uno stop dal titolare di Porta Pia in quanto non condivisa dal Governo. Cauta soddisfazione da parte delle sigle. «Il ministero si è fatto carico delle osservazioni che sono emerse dallo sciopero», hanno commentato alcune organizzazioni, ritirando la minaccia di sciopero di 48 ore che «per il momento rientra». «Riteniamo indispensabile che anche le piattaforme di intermediazione siano adeguatamente regolamentate - ha detto Daniele Conti, responsabile Trasporti di Legacoop Produzione e servizi -. L'obiettivo è aumentare l'offerta sul mercato a beneficio dell'utenza, garantendo al contempo le necessarie tutele per gli operatori del settore». Per Usb-Taxi l'incontro è stato «un passaggio in avanti» ma «il risultato va verificato tra quindici giorni».

# Arriva il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang

*La bozza del Viminale. Cittadini e forze dell'ordine non indagati se c'è giustificazione. Per i giudici vincoli sui trattenimenti di migranti. Fino a cinque anni di carcere per chi non si ferma all'alt*

Andrea Gagliardi Manuela Perrone

Stretta draconiana sul porto di coltelli, giro di vite sulle baby gang e sanzioni anche ai genitori che non vigilano. Pene più severe per borseggi e furti in abitazione. Vincoli ai giudici sulla convalida dei trattenimenti di migranti. Sono alcune delle norme contenute nella bozza del pacchetto sicurezza messo a punto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di concerto con palazzo Chigi e pronto per uno dei prossimi Cdm. Un pacchetto di cui Piantedosi, rispondendo al question time della Camera ad un'interrogazione del Pd, ha annunciato l'approdo «a breve in Parlamento», definendolo un «banco di prova per capire a chi davvero interessa collaborare per la sicurezza dei cittadini». L'accelerazione arriva mentre da settimane la Lega martella per una stretta nella lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina, rilanciando misure che trovano ampio spazio nei provvedimenti in arrivo. L'esame del Quirinale sarà ovviamente scrupoloso, visto che già nel precedente decreto sicurezza il capo dello Stato Sergio Mattarella fece stralciare norme per cui le pene rispetto a certi reati erano esorbitanti.

Il pacchetto, come anticipato dal Sole 24 dell'11 gennaio, si sdoppia. E consiste in un decreto (con il potenziamento delle forze di polizia, l'estensione delle "zone rosse", l'aumento delle telecamere per la sicurezza urbana) e in un disegno di legge con le misure principali. Arriva il giro di vite, annunciato dalla premier nella conferenza stampa di inizio anno, sulle armi da taglio. Di qui il divieto assoluto di porto di coltelli con lama di lunghezza superiore a 5 centimetri, punito con la reclusione da 1 a 3 anni con aumento di pena se il reato è commesso da persone travisate o riunite nelle vicinanze di banche e stazioni ferroviarie. E possibili sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno. Previste multe da 200 a 1.000 ai genitori se il porto di coltelli riguarda minorenni. Stessa sanzione pecuniaria nell'ipotesi di ammonimento del questore rivolto al minore di età superiore a 14 anni.

Capitolo baby gang. Scatta il divieto di vendita ai minorenni - anche sul web - di armi da taglio, con sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Ed è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, nonché l'adozione di una misura cautelare anche nei confronti dei minori, per il porto illecito di coltelli. Non solo. Chi vende armi da taglio dovrà avere un registro elettronico. Sempre sul fronte microcriminalità è reintrodotta la procedibilità d'ufficio

per il reato di furto aggravato: non servirà più la querela di parte del turista o del semplice cittadino. Inasprite le pene per i borseggi e per il furto in abitazione (per quest'ultimo c'è l'arresto in flagranza differita).

Nel testo trova poi posto la tutela processuale per evitare automatismi per l'iscrizione nel registro degli indagati. Il pubblico ministero non provvede all'iscrizione quando «appare che l'uso delle armi o della forza è avvenuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità)». Non è uno “scudo” riservato alle sole forze dell'ordine. La tutela varrà per tutti.

Non c'è la garanzia finanziaria per le manifestazioni di piazza chiesta dalla Lega, ma è possibile l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi commette il reato di danneggiamento, con perquisizioni più estese nonché la possibilità di fermo preventivo fino a 12 ore delle persone ritenute pericolose. Chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine e si dà alla fuga è punito con la reclusione fino a 5 anni. Prevista un'aggravante per chi attenta alla vita o all'incolumità dei giornalisti. Non manca la stretta sul fronte immigrazione. Dopo i casi di mancata convalida del trattenimento da parte dei giudici per i migranti trasferiti in centri come quelli in Albania, una norma delimita i «confini del sindacato del giudice della convalida, tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative». I soggetti “pericolosi” per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza. Si restringono le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sull'Iran passa la mozione bipartisan, ma a sorpresa il M5S si astiene

Emilia Patta

Più si aprono i fronti di crisi internazionale più il campo largo fatica a trovare una posizione unitaria. Non è più solo l'Ucraina, che ancora una volta vedrà oggi il Pd schierato sul fronte degli aiuti a Kiev con la maggioranza di governo e il M5s, seguito da Avs, schierato al solito contro l'invio di armi. A sorpresa a dividere è anche la questione iraniana: ieri Giuseppe Conte ha fatto sfilare il movimento, che si è astenuto, dalla risoluzione bipartisan di sostegno al popolo iraniano sotto la morsa della repressione del regime degli ayatollah presentata dalla forzista Stefania Craxi in commissione Esteri del Senato e votata da tutti gli altri gruppi parlamentari, compresi gli "alleati" Avs e Pd. Motivo? «No a un'altra azione illegale di Donald Trump, un'altra guerra per il petrolio. Per questo motivo abbiamo chiesto di inserire un impegno nella risoluzione unitaria sull'Iran per scongiurare un intervento militare unilaterale, ma questo nostro auspicio è stato rigettato».

Il paradosso è che quasi contemporaneamente e a due passi, nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, la pentastellata Gisella D'Azione presenziava assieme a rappresentanti di tutte le opposizioni (Azione, Italia Viva, Più Europa e Avs) all'iniziativa del senatore del Pd Filippo Sensi con un gruppo di attiviste e attivisti iraniani («non lasciate il popolo iraniano da solo, va spezzato l'isolamento informativo e fermato il massacro, chiediamo che l'Italia e l'Europa aiutino il popolo iraniano», è il loro accorato appello). E, paradosso nel paradosso, lo stesso Sensi aveva proposto nei giorni scorsi di presentare una mozione dem di condanna del regime iraniano e di sostegno alle proteste di piazza, mozione che sarebbe stata sottoscritta anche dai "centristi" Azione-Iv-Più Europa, ma gli è stato chiesto di attendere per arrivare a una posizione maggiormente condivisa. Per Fratelli d'Italia e Forza Italia il piatto è comunque servito («il campo largo si spacca anche su una questione così importante, l'astensione del M5s è ingiustificabile»). E anche Carlo Calenda affonda il coltello: «I Cinque Stelle sempre dalla parte giusta della storia. Avanti così con Maduro, Putin e Ayatollah vari», dice il leader di Azione. Insomma, la coperta del campo largo è sempre troppo stretta quando si parla di politica estera. E i prossimi mesi non promettono un rasserenamento. Ieri, nella riunione congiunta dei gruppi del Pd sulla questione Ucraina in vista delle comunicazioni di oggi del ministro della Difesa Guido Crosetto, sono stati Piero Fassino e Lorenzo Guerini a porre la questione del possibile invio di truppe una volta siglata la tregua: se anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, socialista, si è detto disponibile a partecipare ad una missione militare europea, che posizione prenderà il Pd?

Intanto, dopo settimane di polemiche, sul fronte del governo la Lega assicura compattezza sulla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina: «Il testo si concentra molto

sul tema difesa e non sul tema dell'attacco, della guerra, delle armi. È quello che avevamo chiesto», dice Matteo Salvini. In realtà l'aggettivo "militari" compare eccome («il Parlamento impegna il Governo a continuare a sostenere le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari...»). Ma è chiaro che a Salvini, più che impedire davvero l'invio di armi a Kiev, interessa soprattutto presidiare il terreno elettorale "pacifista" e sostanzialmente filo-russo e antiamericano. Lo stesso terreno, a ben vedere, che a sinistra intende presidiare Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il ricorso contro il 22 e 23 marzo

## **Referendum, nessuno stop sulla data: decisione del Tar il 27 gennaio**

Il primo round sui ricorsi per il referendum lo vince il governo. Il Tar del Lazio ha deciso che non ci sarà alcuna sospensiva sulla decisione dell'esecutivo di fissare per i giorni 22 e 23 marzo la data della consultazione popolare sulla riforma della giustizia. Ma il ricorso, avanzato da un comitato di quindici giuristi i quali avevano avviato una raccolta di firme popolari per indire anche loro il referendum, si deciderà il prossimo 27 gennaio quando i giudici si riuniranno in udienza collegale: l'obiettivo dei ricorrenti è di arrivare alla Corte costituzionale per spostare in avanti la data del voto in modo da dare più tempo al Comitato del No per spiegare le proprie ragioni. Sull'altro fronte la posizione del Guardasigilli Carlo Nordio è ferma: «Non temo il ricorso sul referendum, non credo proprio che venga accolto e da un punto di vista tecnico è inutile». Secondo Nordio vi è già almeno una delle condizioni per il referendum - almeno un quinto dei componenti della Camera e del Senato ne ha fatto subito richiesta - e il quesito non si può cambiare. Dunque «non è ragionevole pensare che di fronte alla semplicità di un quesito, che è già stato ammesso dalla Corte di Cassazione, vi sia un'altra iniziativa che ripete le stesse cose». Ma il portavoce del comitato promotore della raccolta di firme popolari, Carlo Guglielmi, replica: «Il ricorso è invece utile a livello politico per accendere il dibattito nel Paese su un tema così rilevante. Quanto ai profili tecnici, come sempre preferiamo parlarne nelle sedi adeguate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sprint dei prezzi alimentari, l'Antitrust indaga sulla Gdo

Enrico Netti

Dal nostro inviato

BOLOGNA

Indagine Antitrust per far luce sui rincari del carrello della spesa degli ultimi anni, tra ottobre 2021 e ottobre 2025: in questo periodo secondo l'Istat i prezzi dei beni alimentari hanno segnato un +24,9% contro il +17,3% dell'indice generale dei prezzi al consumo. Un divario di circa 8 punti percentuali.

A fronte di questi aumenti dei prezzi al consumo, i produttori agricoli hanno lamentato spesso una compressione o, quanto meno, una crescita inadeguata dei propri margini, che, scrive l'Agcm, potrebbe essere in parte riconducibile al forte squilibrio di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

Tra gli obiettivi dell'Antitrust c'è anche quello di indagare sul potere della Gdo e delle centrali d'acquisto. La grande distribuzione chiede ai fornitori tutta una serie di contributi per servizi come, per esempio, l'inserimento dei prodotti, la visibilità sugli scaffali, le promozioni, i costi per i volantini e altro. Secondo l'Autorità il potere di acquisto della Gdo ha un rilievo concorrenziale perché rappresenta un'importante leva di competizione a valle tra le insegne della Gdo e incide direttamente sulle dinamiche della formazione dei prezzi finali.

Nella mattinata di ieri la notizia dell'avvio dell'indagine si è diffusa rapidamente tra gli addetti ai lavori (industria alimentare e catene distributive), presenti all'apertura di Marca by BolognaFiere, manifestazione dedicata ai prodotti con la marca del distributore (si veda anche l'articolo accanto). Convegno a cui erano presenti Francesco Lollobrigida, ministro del Masaf, ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. «Più trasparenza c'è e meglio è. Pensiamo che l'agricoltura negli ultimi decenni sia stata particolarmente penalizzata - ha sottolineato Prandini -. Riteniamo che un dialogo proficuo con l'industria, il mondo della cooperazione e la distribuzione sia necessario per ritornare a equilibrare i valori all'interno della filiera». Prandini ha ricordato che «per decenni i prezzi dei prodotti agroalimentari sono stati fermi rispetto a tutto quanto è successo in altre filiere produttive. Oggi possiamo portare elementi di confronto per ripartire in modo equo il valore che deve vedere anche l'agricoltura come un soggetto che ne può beneficiare».

L'apertura dell'indagine dell'Antitrust è stata deliberata il 16 dicembre e pubblicata il 22. «Curiosamente è stata rilanciata in occasione dell'apertura di Marca - nota Mauro Lusetti, presidente Associazione distribuzione moderna e presidente Conad -. I presupposti sono tutti legittimi e nella realtà trovano risposte precise e puntuali su una

serie di perplessità e domande a partire dal tasso inflattivo, le turbolenze delle materie prime e le crisi climatiche».

Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, rilancia: «Spiegheremo all'Antitrust le modalità che regolano le attività delle nostre imprese sottolineando come la distribuzione moderna nel recente passato (tra il 2022 e il 2023 durante la fiammata dell'inflazione post Covid *Ndr*) abbia fatto da barriera agli aumenti». Buttarelli non ha nascosto la sua sorpresa «nel trovare la marca dei distributori (Mdd ) inserita tra gli elementi oggetto d'indagine mentre contribuisce a calmierare i prezzi».

Anir Confindustria, l'Associazione nazionale delle Imprese della ristorazione collettiva ha «accolto positivamente l'avvio da parte dell'Antitrust di un procedimento conoscitivo sulla Gdo e sulle dinamiche della filiera agroalimentare italiana». Si sottolineano evidenze che «richiedono risposte immediate da parte della politica e del Governo per assicurare equilibrio competitivo nella filiera, trasparenza dei rapporti contrattuali e sostenibilità economica delle imprese di ristorazione collettiva».

Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi, azienda lattiero-casaria leader nel latte in polvere ha aggiunto: «È giusto che il Governo voglia capire come avviene il trasferimento del valore all'interno della filiera. È necessario sfatare una serie di luoghi comuni come i grandi margini in capo all'industria o alla grande distribuzione». Giorgio Santambrogio, Ceo del Gruppo VèGè: «Ben vengano tutte le verifiche perché c'è la massima trasparenza sulla gestione della marginalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Schifani: 1 miliardo per la decontribuzione sulle assunzioni in Sicilia

Nino Amadore

PALERMO

Una task force per avviare una trattativa con la Commissione europea e arrivare alla deroga del de minimis per le misure che riguardano la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dalle medie e grandi aziende che abbiano la sede in Sicilia. È il cantiere aperto dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani che punta a impegnare in questa iniziativa una buona parte dei 2,15 miliardi che costituiscono il “tesoretto” dell’avanzo di amministrazione. In totale tra somme già stanziare e somme aggiuntive conta di arrivare a destinare alla decontribuzione ad almeno un miliardo in un piano pluriennale.

Le variabili sono molte, ma il governatore è ottimista e spera nella seconda metà dell’anno di portare a casa un risultato giudicato importante dal sistema produttivo: «La scorsa settimana – dice – ho avuto un incontro a Catania con i rappresentanti delle imprese e manager di grandi aziende presenti in Sicilia i quali, tra le altre cose, mi hanno sensibilizzato sul tema. L’obiettivo primario è l’impegno di arrivare di ottenere da Bruxelles lo svincolo dal de minimis, perché sono convinto è che soltanto aiutando la media e grande impresa si possono raggiungere veri effetti economici sul sistema regionale». Che il tema sia importante lo aveva certamente capito da tempo visto che una delle norme approvate con la manovra di stabilità di fine anno è stata imperniata proprio sulla decontribuzione, con una dotazione di 150 milioni l’anno per tre anni che fanno il paio col la misura che prevede incentivi per 50 milioni l’anno per tre anni a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale.

Sul tavolo il governatore siciliano ha uno studio elaborato da Prometeia e dal Servizio statistica della Regione siciliana secondo cui le misure di incentivo all’occupazione possono generare nel triennio 2026-2028 un impulso alla crescita del Pil regionale pari a circa mezzo punto percentuale l’anno, con un impatto cumulato superiore al miliardo di euro. «Ecco perché ho disposto l’immediata costituzione di una task force, coordinata dal direttore generale del dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares. Il mandato è avviare tempestivamente le interlocuzioni con la rappresentanza italiana a Bruxelles e con l’ambasciatore – spiega Schifani –. L’esperienza maturata nei recenti confronti con le istituzioni europee, anche in occasione di precedenti dossier affrontati a Bruxelles, ha consentito di instaurare un dialogo efficace con la Commissione, che ha già prodotto riscontri e richieste di approfondimento. Alla luce di questo percorso, seguirò personalmente anche questa fase. In questo lavoro ho già ricevuto un supporto

significativo dal vicepresidente Raffaele Fitto e dal ministro Antonio Tajani, che ringrazio».

Un lavoro che va avviato sin da subito per arrivare pronti allo sblocco dell'avanzo di amministrazione che può avvenire solo dopo la parifica della Corte dei Conti. La presidente della sezione di controllo della Corte per la Regione siciliana Maria Aronica è stata chiara: «C'è tutta la volontà di chiudere entro metà luglio del prossimo anno le parifiche dei rendiconti della Regione siciliana per gli esercizi dal 2020 al 2024». La parifica darebbe il via anche ad altre iniziative che Schifani conta di chiudere entro il 2026: «La norma sul south working che è stata approvata nell'ultima manovra è attualmente applicabile alle nuove assunzioni – dice –. Il mio impegno è però quello di individuare una copertura nella prossima variazione di bilancio, presumibilmente a luglio, per renderla retroattiva. L'obiettivo è estendere la misura anche ai giovani che già lavorano all'estero, non soltanto ai nuovi assunti, ma anche a chi è già occupato fuori dalla Sicilia».

Altro fronte è il turismo e in particolare le misure per la destagionalizzazione: «L'obiettivo è rafforzare la competitività della destinazione Sicilia anche nei mesi invernali, attraverso l'utilizzo di fondi regionali per la valorizzazione degli asset strategici e il sostegno alla costruzione di pacchetti turistici dedicati alla media e bassa stagione – dice il governatore –. Pensiamo a un modello di intervento integrato, in cui il pubblico accompagna l'iniziativa privata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fertilizzanti, dazi sospesi su importazioni extra Ue

Giorgio dell'Orefice

Una piccola rivoluzione in vista per il settore dei fertilizzanti. Ieri la Commissione Ue ha annunciato la sospensione dei dazi sull'import di ammoniaca e urea da paesi extra-Ue, con esclusione di Russia e Bielorussia ancora soggette alle sanzioni a causa della guerra russo-ucraina. Ma in prospettiva, neanche tanto lontana, potrebbe arrivare un'altra decisione importante per il settore: la richiesta (sostenuta dall'Italia) di sospensione dei contributi Cbam sulle emissioni di carbonio dovuti sui fertilizzanti importati.

«La sospensione dei dazi sui fertilizzanti – ha commentato ieri il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida – è un risultato dell'Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo italiano ed europeo».

Ancora più importante può rivelarsi ora la possibile sospensione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Cbam. Per effetto di questo meccanismo alle importazioni di fertilizzanti dai paesi extra-Ue è applicata, dall'inizio del 2026, una tariffa sulle emissioni di carbonio prodotte per realizzarli. Una misura che ha innescato già nei primi giorni dell'anno una crescita del 10-20% dei prezzi rendendo la vita difficile agli agricoltori. La sospensione della tariffa garantirebbe una boccata d'ossigeno alle imprese. «La richiesta di sospensione degli effetti del Cbam – ha aggiunto il ministro Lollobrigida – consentirà di sterilizzare, anche retroattivamente, l'aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l'entrata in vigore del regolamento».

«I fertilizzanti – hanno commentato a Confagricoltura – incidono oggi tra il 15% e il 30% dei costi totali di produzione delle aziende. Il recepimento di queste proposte può consentire di evitare una distorsione della concorrenza a danno degli agricoltori europei, che si sarebbero trovati a scontare l'aumento dei fattori produttivi mentre le importazioni agricole da Paesi terzi ne rimanevano esenti».

Chi chiede cautela nell'attuazione delle misure è Assofertilizzanti-Federchimica. «Si tratta di un tema sensibile – ha commentato il presidente di Assofertilizzanti, Paolo Girelli – perché un'eventuale sospensione potrebbe alleviare temporaneamente alcuni attori del comparto; tuttavia, senza strumenti alternativi di compensazione, si avranno gravi ripercussioni sugli equilibri di mercato nel medio-lungo termine, in particolare per un'Unione europea che oggi deve competere con le principali potenze globali come Cina, India e Stati Uniti. È infatti attraverso queste regole che Bruxelles punta a garantire eque condizioni concorrenziali, mettendo sullo stesso piano produttori Ue ed extra Ue sul rispetto delle norme ambientali e la riduzione delle emissioni. Un meccanismo di reciprocità, insomma, in grado di evitare che le imprese Ue soggette a regole ambientali stringenti siano penalizzate rispetto a concorrenti di paesi con standard meno rigorosi».

In attesa di capire i contorni sul fronte del meccanismo Cbam, la sospensione delle tariffe sull'import extra Ue avrà di certo un effetto positivo sulle dinamiche di costo del mondo agricolo visto che per i mezzi tecnici in agricoltura, di fatto, c'è una forte dipendenza del settore europeo dalle importazioni.

Nel complesso, i Ventisette nei primi nove mesi del 2025, hanno importato circa 14 milioni di tonnellate di fertilizzanti, il 4% in più su base annua per una spesa che ha toccato quota 5,4 miliardi (in crescita dell'11,5%). Sotto il profilo dei fornitori al primo posto si conferma la Russia (anche se la sua quota sull'import totale è scesa dal 28 al 27%) seguita dall'Egitto (con uno share del 16%) e il Marocco (9%). La Cina è solo sesta nel ranking con una quota del 5% (in crescita rispetto al 3% dello scorso anno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Dalle Corte dei conti europea critiche sui controlli alle filiere dell'olio d'oliva

G.D.O.

L'Europa è la principale area produttrice di olio d'oliva al mondo e rappresenta il 61% dell'offerta mondiale grazie a Spagna (1,164 milioni di tonnellate), Italia (284mila), Grecia (259mila) e Portogallo (154mila). È il maggior esportatore di olio d'oliva visto che rappresenta il 65% del commercio mondiale di questo prodotto. E infine è anche il maggior consumatore con il 45% dei consumi mondiali.

Un player quindi di primaria importanza ma che tuttavia non riesce ad assicurare al settore e al mercato controlli efficaci. Il sistema dei controlli è retto da norme non sempre chiare che per giunta tradiscono carenze sul fronte delle verifiche sui contaminanti e, talvolta, non riescono a garantire una completa tracciabilità, in particolare, al di fuori dei confini comunitari.

È un duro atto d'accusa quello lanciato ieri dalla Corte dei Conti Ue nella propria relazione sul sistema dei controlli nel settore dell'olio d'oliva con focus su quattro paesi dell'Unione europea: Italia, Spagna, Grecia e Belgio. Cioè tre dei principali produttori (Spagna, Italia e Grecia) e il primo paese esportatore tra le nazioni non produttrici (il Belgio).

«È necessario – ha commentato il membro della Corte responsabile dell'audit, Joëlle Elvinger - che i consumatori possano confidare nella qualità e nell'autenticità dell'olio d'oliva che acquistano. Ma nonostante la Ue si sia dotata di norme rigorose, queste non sono sempre applicate pienamente. Migliorare i controlli, la tracciabilità e la chiarezza giuridica è fondamentale per tutelare non solo i consumatori, ma anche la reputazione dell'olio d'oliva europeo».

L'olio d'oliva, insomma, è un prodotto molto regolamentato che deve soddisfare precisi requisiti prima di essere immesso sul mercato.

La normativa Ue stabilisce, infatti, requisiti minimi per l'etichettatura, la verifica della categoria di appartenenza e le analisi volte a rilevare la presenza di antiparassitari. Gli

auditor della Corte, tuttavia, hanno riscontrato che alcuni controlli di conformità sono incompleti e che parti del mercato sono talvolta escluse dalle ispezioni basate sul rischio. «Sono così presenti nel sistema - si legge nella relazione della Corte - lacune che possono compromettere la qualità e, in ultima istanza, la fiducia dei consumatori».

I magistrati contabili Ue hanno inoltre verificato che «nel corso dei controlli per la sicurezza alimentare e della conformità, il livello di monitoraggio della tracciabilità varia da uno Stato membro all'altro».

In questo contesto, tuttavia, l'Italia e anche la Spagna non sono sul banco degli imputati. «Spagna e Italia - si legge ancora nella relazione - tracciano in registri elettronici l'origine delle olive e dell'olio d'oliva in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di aumentare la trasparenza e prevenire le frodi».

Secondo gli auditor della Corte è difficile assicurare la tracciabilità dell'olio d'oliva a livello transfrontaliero. Ciò vale in particolare «per l'olio d'oliva - conclude la relazione - proveniente da più di un paese dell'Ue o da una combinazione di paesi UE e non-Ue. Mancano peraltro norme o orientamenti completi su come e quando verificare la tracciabilità. Inoltre, alcuni requisiti giuridici (su aspetti quali la miscelazione di oli provenienti da campagne o categorie diverse) non sono sufficientemente chiari, dando luogo a pratiche nazionali diverse che possono incidere sulla qualità del prodotto nel tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Assicurazioni, imposta al 12,5% su assistenza stradale e infortuni

Alessandro Germani

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha previsto una serie di entrate a carico dei settori bancario e assicurativo. Relativamente a quest'ultimo, due misure hanno riguardato da un lato l'imposta sulle assicurazioni e dall'altro il contributo al servizio sanitario nazionale.

Circa l'imposta sulle assicurazioni è pratica comune che nell'ambito della polizza relativa alla Rc auto figurino anche delle garanzie accessorie quali gli infortuni del conducente e l'assistenza stradale. Storicamente mentre l'Rc auto sconta l'imposta in misura pari al 12,5%, gli infortuni del conducente scontano il 2,5% mentre l'assistenza stradale il 10 per cento. La polizza prevede generalmente degli importi separati con indicazione altresì della relativa imposta. In questo contesto ci sono stati recenti accertamenti sulle compagnie in cui l'Agenzia ha contestato, per le polizze infortuni e quelle assistenza stradale, l'assoggettamento alla stessa imposta propria dell'Rc auto (quindi il 12,50% in luogo rispettivamente del 2,5% e del 10%), sebbene le polizze prevedessero la scomposizione del premio nelle sue componenti e l'indicazione della relativa imposta sulle assicurazioni.

A fronte di ciò nell'ambito degli emendamenti parlamentari al Ddl di Bilancio si è affrontata la questione per il passato e per il futuro. Così il comma 59 dell'articolo unico della legge 199/25 introduce una norma di interpretazione autentica che fa salvi i comportamenti per il passato tenuti dalle compagnie. È infatti previsto che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 1216/1961 si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Per cui laddove le compagnie abbiano scomposto il premio (evidenziando Rc Auto, assistenza stradale e infortuni) tale comportamento non può essere contestato. Cambia invece la logica per il futuro, in quanto l'articolo 1-bis della legge 1216/61 viene modificato prevedendo che l'imposta sulle assicurazioni relativa agli infortuni del conducente e all'assistenza stradale sia parificata alla Rc Auto, ovvero al 12,50%, anche se il premio delle prime due sia indicato in modo separato e distinto rispetto alla terza. In tal senso viene modificato anche l'articolo 19 della tariffa di cui all'allegato A (comma 60). La modifica è apportata anche al Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs 174/24) che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2027 (articolo 4 del Dl 200/2025).

In tema poi di versamenti periodici, tipicamente effettuati entro il mese solare successivo per l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, il comma 62 dell'articolo unico stabilisce che l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026. L'incremento dell'imposta al 12,50% per gli infortuni del conducente e l'assistenza stradale potrebbe comportare il ribaltamento di tali oneri sul cliente consumatore. Per questo motivo il comma 63 stabilisce che le compagnie riconoscano, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta. Il comma 64 chiarisce inequivocabilmente che le nuove regole (commi da 60 a 63) si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Alla misura è ascritto un maggior gettito di 115 milioni all'anno dal 2026.

La seconda misura è contenuta nel comma 771 dell'articolo unico e va a modificare l'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private, che prevede sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti un contributo al servizio sanitario nazionale del 10,5 per cento. Viene quindi stabilito che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente e che per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti del contributo stesso, di fatto con lo stesso meccanismo proprio dell'imposta sulle assicurazioni. La misura genera un anticipo sul solo 2026 stimato in 1,3 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LE MODIFICHE INTRODOTTE

## Imposta sulle assicurazioni

La modifica apportata dalla legge di bilancio 2026 riguarda l'imposta sulle assicurazioni relativa alle polizze sugli infortuni del conducente e sull'assistenza stradale. Viene previsto per il passato, con norma di interpretazione autentica, che laddove le compagnie abbiano scomposto il premio nelle sue componenti (Rc auto, infortuni del conducente e assistenza stradale) l'imposta sulle assicurazioni resti, rispettivamente, del 12,5%, del 2,50% e del 10%. Cambia invece la logica a partire dal 1° gennaio 2026 anche nel caso in cui le compagnie continuino a trattare separatamente gli importi relativi a queste tre componenti, in quanto le garanzie accessorie degli infortuni e dell'assistenza stradale vengono parificate alla maggiore aliquota del 12,50%. I versamenti periodici mensili in relazione ai premi per infortuni e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026. Per evitare che i maggiori oneri fiscali siano traslati in toto sul consumatore è espressamente previsto che le compagnie riconoscano, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta.

## Contributo al Ssn

Viene modificato l'articolo 334 del codice delle assicurazioni private in forza del quale per i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti è previsto un contributo al servizio sanitario nazionale del 10,5%. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente, che potranno poi recuperare dai versamenti effettuati dal successivo mese di febbraio, con lo stesso meccanismo in essere per l'imposta sulle assicurazioni



## Denuncia danni meteo entro 30 giorni

Gianni Allegretti

Definite da Agricat Srl con la circolare 9 del 22 dicembre 2025 le modalità di presentazione delle denunce dei danni alle produzioni agricole da eventi catastrofali meteorologici da gelo o brina, siccità o alluvione per l'anno 2026.

Agricat Srl, costituita da Ismea, è il soggetto gestore del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, istituito con la legge 234/2021 e previsto dal Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027, con una dotazione di circa 350 milioni prelevati dai pagamenti diretti della Pac.

Per l'accesso ai risarcimenti, le aziende agricole che hanno subito danni da eventi meteorologici, direttamente o tramite i propri Centri di assistenza agricola (Caa), dovranno presentare denuncia di sinistro tramite la piattaforma MyAgricat integrata nel Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) accessibile nel sito [www.fondoagricat.it](http://www.fondoagricat.it) da parte dei soggetti preventivamente registrati nel Sistema Sian utilizzando le medesime credenziali senza eseguire una nuova registrazione.

La copertura del fondo Agricat è estesa a tutti i prodotti di cui all'allegato 2 del Piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura (Pgra), reperibile nel sito del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nella sezione «Normativa di riferimento» del sito [fondoagricat.it](http://fondoagricat.it).

Possono beneficiare dell'intervento del fondo per la copertura dei danni meteorologici gli imprenditori agricoli ex articolo 2135 del Codice civile iscritti nel Registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole della Provincia autonoma di Bolzano che siano beneficiari di pagamenti diretti della Pac in quanto considerati in attività in base all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento Ue 2021/2115 e titolari del «Fascicolo aziendale» i cui contenuti del piano di coltivazione e delle superfici utilizzate sono essenziali per ottenere la copertura del danno e che nella domanda unica per l'accesso ai pagamenti diretti della Pac abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione al fondo e di adesione alla copertura mutualistica.

Ricordiamo che condizione per la presentazione della denuncia di sinistro è di aver subito un danno in misura superiore al 20% della produzione media dei tre anni precedenti ovvero dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione inferiore e quello con la produzione più elevata e la liquidazione avverrà sulla base dei valori di perizia secondo le modalità stabilite annualmente per ciascuna tipologia di evento dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura, nonché degli ulteriori criteri fissati dal regolamento del fondo e dalle circolari ministeriali.

La denuncia di sinistro deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla verifica dell'evento indicando il tipo e la data dell'evento catastrofale, i

prodotti, gli appezzamenti colpiti e l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali ovvero l'adesione ad un fondo mutualistico locale (da segnalare spuntando l'apposito flag) a valere sui medesimi prodotti anche alle quali il sinistro deve essere denunciato.

Per le informazioni sulle modalità di accesso al fondo e per il calcolo dei risarcimenti ammissibili si può fare riferimento alle Faq disponibili nella sezione «Guida» del sito [www.fondoagricat.it](http://www.fondoagricat.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Tobin tax, ora gli acquisti di azioni fanno i conti con le aliquote raddoppiate

Marco Piazza Valentino Tamburro

Le operazioni di acquisto di azioni effettuate nei mercati finanziari italiani nei primi giorni del 2026 sono state assoggettate alla nuova aliquota dello 0,2 per cento in relazione alla Tobin tax. La misura è in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 29-31, della legge 199/2025 (manovra 2026). Allo stesso modo, il raddoppio delle aliquote in vigore fino allo scorso anno ha trovato applicazione in relazione alle operazioni effettuate al di fuori dei mercati e per quelle ad alta frequenza. L'intervento del legislatore italiano si colloca tuttavia in una fase in cui il dibattito europeo sull'imposizione delle transazioni finanziarie ha conosciuto un significativo mutamento di prospettiva. Mentre l'Italia ha scelto di rafforzare il prelievo nazionale, raddoppiando le aliquote proporzionali della Tobin tax, la Commissione europea, nel proprio programma di lavoro per il 2026, diffuso a novembre 2025, ha preso atto del prolungato stallo politico e istituzionale che ha caratterizzato il progetto di una Financial transaction tax armonizzata a livello unionale, annunciando l'intenzione di ritirare la proposta di direttiva presentata nel 2013 nell'ambito della cooperazione rafforzata.

1

## AMBITO TEMPORALE

Trasferimenti effettuati  
a partire dal 2026

Il raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie si applica ai trasferimenti della proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipativi e dei corrispondenti titoli rappresentativi (Deposit receipt: Dr) di emittenti italiani e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il momento in cui si verifica il presupposto impositivo (trasferimento della proprietà) è individuato dall'articolo 3 del Dm 21 febbraio 2013, che distingue fra i titoli ammessi a un sistema di gestione accentrata e gli altri titoli.

Per quanto riguarda i titoli dematerializzati, gli intermediari hanno già adattato i sistemi in modo da tassare i trasferimenti di proprietà alla data di registrazione all'esito del regolamento della relativa operazione. Per quanto riguarda gli altri titoli, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo. Anche il trasferimento di azioni tra dossier diversamente intestati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta se conseguente a un trasferimento di proprietà (Faq dell'8 agosto 2013, n. 3), come pure è tassabile il trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni se non ha per oggetto azioni di nuova emissione. Nel caso di trasferimento

derivante dalla conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, il momento imponibile coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. Per le operazioni ad alta frequenza l'imposta è calcolata giornalmente in base agli ordini immessi, cancellati o modificati nella singola giornata di negoziazione alle condizioni definite dall'articolo 13 del Dm 21 febbraio 2013. Il problema della decorrenza di efficacia della norma è quindi circoscritto.

2

## MISURA DELL'IMPOSTA

### L'applicazione delle nuove aliquote

Dal 1° gennaio 2026, l'aliquota sulle operazioni assoggettate alla Tobin tax trova applicazione:

- a) nella misura dello 0,4% del valore della transazione, ovvero del corrispettivo versato, in relazione ai trasferimenti di azioni e di strumenti finanziari partecipativi effettuati al di fuori di mercati regolamentati; per i trasferimenti realizzati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, l'aliquota è pari allo 0,2%, con onere impositivo posto a carico dell'acquirente in entrambi i casi;
- b) in misura fissa, determinata per scaglioni di valore nozionale, per le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, nonché altri contratti o titoli comunque riconducibili, anche indirettamente, ad azioni, indici azionari o ai relativi rendimenti, con importi compresi tra 0,01875 euro e 200 euro a carico di ciascuna controparte contrattuale;
- c) nella misura dello 0,04%, in relazione alle operazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto strumenti finanziari rientranti nell'ambito applicativo della Tobin tax, con imposta a carico del soggetto che effettua l'operazione.

Rispetto al regime vigente fino al 31 dicembre 2025, l'intervento normativo si caratterizza per il raddoppio delle aliquote proporzionali delle lettere a) e c). Mentre restano immutate le misure dell'imposta applicabili alle operazioni di cui alla lettera b), strutturate in importi fissi per scaglioni di valore nozionale.

3

## LE ESCLUSIONI

### Al riparo donazioni e successioni

Vi sono però diversi casi di esclusione dall'imposta. In primo luogo, sono escluse le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessa da società (individuata annualmente dalla Consob) con capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente inferiore a 500 milioni di euro. Inoltre, l'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

Altre esclusioni di frequente applicazione sono elencate nell'articolo 15 del Dm 21 febbraio 2013. La norma mira, in primo luogo, ad escludere dalla tassazione le operazioni concluse sul mercato primario, come ad esempio, la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione, anche a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, dell'esecuzione di piani di stock option e il rimborso o riacquisto dall'emittente di propri strumenti finanziari (Faq dell'8 agosto 2013, da 15 a 18). Inoltre si è inteso evitare impatti sui trasferimenti effettuati nell'ambito di riorganizzazioni (articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce), fra le quali le fusioni, le scissioni, i conferimenti d'azienda i conferimenti di partecipazioni attraverso i quali la conferitaria raggiunga la maggioranza dei diritti di voto nella società conferita e i conferimenti successivi (si vedano: articolo 15, comma 1, lettera h del Dm 21 febbraio 2013 e risoluzione 38/E del 2019 e risposte 54/2021, 377/2021 e 417/2021). L'esclusione riguarda, inoltre, determinate operazioni infragruppo (si veda l'articolo 15, comma 21, lettera g) del Dm 21 febbraio 2013 e Faq dell'8 agosto 2013, n. 20 e 21). Un'ulteriore ipotesi di esclusione si ha nei casi di assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi anche di altri emittenti (come precisa la relazione al Dm 16 settembre 2013), a fronte della distribuzione di utili o riserve. In questo caso, l'esclusione opera indipendentemente dal fatto che si tratti di azioni di nuova emissione e anche in ipotesi di assegnazione di azioni a fronte di restituzione del capitale.

4

## LA SALVAGUARDIA

Scatta l'esenzione  
per gli investimenti etici

L'innalzamento delle aliquote della Tobin tax non ha inciso sul regime delle esenzioni, che resta invariato e continua a svolgere una funzione di attenuazione dell'impatto del prelievo sull'investimento di lungo periodo e sull'operatività fisiologica dei mercati finanziari. Ad esempio, l'esenzione riguarda gli investimenti qualificati come etici o socialmente responsabili, quando realizzati tramite fondi o Oicr dotati della specifica informativa prevista dal Tuf e dalle delibere Consob richiamate nell'articolo 16 del decreto del ministero dell'Economia del 21 febbraio 2013. Parimenti esenti sono le operazioni relative agli investimenti previdenziali, con riferimento ai fondi pensione, agli enti di previdenza obbligatoria e alle altre forme pensionistiche complementari, inclusi i soggetti esteri Ue e Sec vigilati. Da ultimo, la Cassazione, con la sentenza 27265 del 25 settembre 2023, dopo aver ribadito che il tributo in esame colpisce i trasferimenti di azioni tra soggetti distinti, ha chiarito che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta i trasferimenti di azioni effettuati tra due fondi comuni di investimento riconducibili alla medesima Sgr, in quanto tali fondi costituiscono patrimoni separati. Nel caso esaminato, le azioni confluite nel nuovo fondo continuavano infatti a fare capo ai medesimi investitori originari.

5

## IL VINCOLO

Il tributo versato  
resta indeducibile

L'imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le imposte sostitutive delle medesime e dall'imposta regionale sulle attività produttive (articolo 18 del Dm 21 febbraio 2013). Di conseguenza gli intermediari finanziari non possono aggiungere la Tobin tax al costo dei titoli della clientela ai fini del calcolo del capital gain e, nel risparmio gestito, il tributo dovrà essere neutralizzato ai fini del calcolo del risultato di gestione. Per i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità, si può verificare, infine, un disallineamento fra il valore fiscale e quello contabile delle partecipazioni che potrebbe trascinarsi per lungo tempo e dovrà essere monitorato nel quadro RV del modello Unico.

6

## LE CONTROVERSIE

Il prelievo ridotto  
nell'Opa

Un profilo di particolare interesse riguarda l'applicazione della Tobin tax alle operazioni di acquisto di azioni realizzate nell'ambito delle Opa (offerte pubbliche di acquisto). Sul punto, in diversi contenziosi l'agenzia delle Entrate ha sostenuto che le Opa non possano essere qualificate come operazioni concluse in mercati regolamentati, con la conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento (oggi 0,4 per cento). Secondo l'amministrazione finanziaria, l'Opa difetterebbe del requisito della multilateralità proprio dei mercati regolamentati, risolvendosi in una serie di operazioni di natura sostanzialmente bilaterale, nelle quali il prezzo è unilateralmente determinato dall'offerente e non emerge dall'incontro tra domanda e offerta. Di diverso avviso è la giurisprudenza tributaria, che ha progressivamente valorizzato il contesto procedurale e regolamentare in cui l'Opa si inserisce. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1066/19/2024, ha riconosciuto l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,1 per cento (oggi 0,2 per cento), ritenendo che l'Opa integri un'operazione tipica del mercato regolamentato. La Corte ha sottolineato come l'offerta, pur caratterizzata da un prezzo predeterminato, sia rivolta alla generalità degli investitori, sia assoggettata a stringenti obblighi informativi e procedurali e si perfezioni sotto la vigilanza della Consob, in un quadro di trasparenza e tutela degli interessi del mercato e dei soci di minoranza che la rende assimilabile, sotto il profilo funzionale, alle negoziazioni effettuate nei mercati regolamentati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Ricorso al Tar sull'accesso negato al fascicolo

*La conoscibilità non può essere estesa anche agli atti su soggetti terzi*

Andrea Taglioni

Spetta al giudice amministrativo decidere sull'impugnazione del diniego all'accesso agli atti del fascicolo tributario a prescindere che al giudice tributario sia devoluto il sindacato sui vizi del provvedimento finale derivanti, tra l'altro, anche dalla violazione delle norme sulla partecipazione del contribuente. L'accesso endoprocedimentale previsto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) riguarda esclusivamente gli atti del fascicolo utilizzati dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'adozione dell'atto impositivo nei confronti del contribuente e non può essere esteso anche agli atti riguardanti soggetti terzi ancorché collegati alla fattispecie oggetto di contestazione. A queste conclusioni è giunto il Tar dell'Umbria con la sentenza 862 del 16 dicembre.

La controversia trae origine dal diniego opposto dall'agenzia delle Entrate a un'istanza di accesso presentata da una società destinataria di uno schema di atto. In particolare, oltre a formulare le controdeduzioni, veniva richiesta la documentazione del proprio fascicolo nonché gli atti relativi al procedimento svolto nei confronti di una società terza che aveva avuto rapporti con l'istante.

Affrontando la questione preliminare sul difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa erariale i giudici hanno respinto l'eccezione ritenendo che il diniego di accesso in pendenza del procedimento tributario è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Infatti, l'introduzione dell'articolo 6-bis, nel regolamentare esplicitamente l'istituto, non ha previsto deroghe alla disciplina generale o limitazioni alla relativa tutela giurisdizionale.

La previsione dell'articolo 7-bis dello Statuto del contribuente, che attribuisce al giudice tributario la competenza sulle violazioni procedurali, si limita a individuare i vizi contro l'atto impositivo finale e rimane circoscritta a quelle lesioni delle prerogative partecipative che siano trasmodate in un vizio di legittimità di tale atto, senza attrarre tassativamente alla cognizione del giudice tributario il rimedio dell'azione a tutela dell'accesso.

Sotto il profilo oggettivo il collegio ha ritenuto che l'accesso vada limitato esclusivamente agli atti del fascicolo del contribuente impiegati dall'ufficio ai fini dell'accertamento, escludendo che possa estendersi agli atti relativi a procedimenti tributari instaurati nei confronti di soggetti terzi. In quest'ultimo caso, la richiesta non si colloca nel perimetro del nuovo accesso endoprocedimentale bensì in quello dell'accesso difensivo in relazione al quale, però, il contribuente deve dimostrare la necessità e la stretta indispensabilità dell'accesso a fini difensivi.

La sentenza, quindi, individua una competenza autonoma del giudice amministrativo sull'accesso endoprocedimentale, circoscrive puntualmente l'oggetto dell'accesso, delimitandolo soltanto agli atti del fascicolo del contribuente ed esclude la possibilità di avanzare istanze meramente esplorative in assenza della dimostrazione che i documenti ai quali si intende accedere sono necessari per la difesa dei propri interessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fisco, in agenda 450mila controlli Fari puntati sui recuperi dalle perdite

Giovanni Parente

Almeno 450mila controlli in agenda, con la prospettiva già delineata di aumentare il livello dei giri sugli accertamenti ordinari del 20% arrivando a toccare quota 270mila nel 2026. Con l'inizio del nuovo anno il Fisco punta subito a mettersi in carreggiata con le nuove direttrici di contrasto all'evasione. Direttrici che possono contare sempre di più sull'utilizzo di informazioni e possibilità di incroci, come nel caso dell'allineamento tra Pos e scontrini telematici (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 e 13 gennaio), ma che devono giocoforza scandagliare tutto il caleidoscopio in cui si materializza la "fuga dalle tasse" da dichiarare e da versare.

## Gli obiettivi

Per questo gli obiettivi di budget delle Entrate (e metabolizzati nell'ultima convenzione triennale 2025-2027 con il Mef) segnano 375mila controlli a vario titolo da effettuare quest'anno a cui si aggiungono i 75mila soggetti sottoposti ad analisi congiuntamente alla Guardia di Finanza ai fini della rispettiva attività di controllo. Così si raggiunge quota 450mila. In realtà il numero potrebbe essere anche superato, considerando che, secondo gli indirizzi forniti a dicembre dal direttore delle Entrate Vincenzo Carbone, i soli accertamenti ordinari dovranno crescere in una traiettoria destinata a raggiungere almeno i 350mila nel 2028. Uno sforzo assecondato anche dalla manovra che consentirà di incrementare i riconoscimenti al personale per una quota ulteriore del 60 per cento.

## La selezione

Al di là dei numeri programmati, la sostanza sarà rappresentata dalle modalità con cui l'Agenzia concretamente andrà a incrementare i giri del recupero. Nel programma delineato da Carbone c'è l'indicazione di almeno sette capisaldi da considerare per individuare i contribuenti maggiormente a rischio evasione che vanno dalle istruttorie svolte nel corso del 2025 che saranno concluse con l'emissione e la notifica del relativo atto impositivo nel 2026 fino alla possibilità di sfruttare a pieno il potenziale dei nuovi applicativi informatici (come, ad esempio, Isola) per lavorare su piani sovrapposti e su più dimensioni nella capacità di selezione.

## Massima attenzione sulle perdite

Proprio sul fronte della selezione, nel caso specifico delle imprese spicca anche l'indicazione di puntare i fari sul recupero delle perdite che sono state riportate in assenza dei presupposti. Questo sia per i singoli contribuenti sia per i consolidati. Nella prospettiva del fisco, il recupero delle perdite può portare sia nell'immediato che nel medio periodo un incremento delle entrate e contribuire alla diminuzione del tax gap. A supporto di questo specifico filone, l'agenzia delle Entrate può contare sul database Spa

(Scomputo delle perdite in accertamento) in cui sono mappate tutte le perdite di periodo e degli anni d'imposta precedenti "utilizzate" in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.

### **Le sinergie**

Tra gli indirizzi strategici c'è anche quello di rafforzare sempre di più le sinergie. Tradotto in altri termini, l'unione fa la forza. Spazio quindi alle iniziative congiunte con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli per rafforzare l'analisi di rischio per azioni sempre più mirate e per garantire un coordinamento anche in ambito territoriale, in modo da garantire una gestione uniforme dei casi esaminati.

### **Azioni mirate**

Sulla fase di programmazione dei controlli una delle direttrici su cui l'Agenzia dovrà muoversi sarà quella di ottimizzare al meglio le risorse evitando di ripetere azioni su contribuenti caratterizzati da inconsistenza da un punto di vista economico, nei confronti dei quali sia stato già notificato un atto impositivo per il quale non ci sia stato alcun seguito.

### **Le lettere di compliance**

Nei sette capisaldi sui controlli va poi segnalato anche quello sui destinatari di lettere di compliance che non hanno avuto alcun tipo di reazione, sia giustificando la correttezza del proprio comportamento sia sfruttando il ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni o inesattezze. In questi casi le strutture territoriali dell'Agenzia sono invitate a procedere per dare forza alla deterrenza anche nei confronti di chi pur sollecitato ha scelto di non regolarizzare la propria posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fuori gioco l'avviso emesso dal centro operativo di Pescara

Laura Ambrosi Antonio Iorio

Il centro operativo di Pescara ha esclusivamente poteri di istruttoria e controllo, mentre l'adozione degli atti impositivi spetta all'agenzia delle Entrate territorialmente competente. Ad enunciare questo principio è l'ordinanza 34888/2025 della Cassazione.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dal centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente domiciliato fiscalmente nel Comune di Roma.

Il contribuente impugnava l'atto eccependo, sin dal primo grado, la nullità dell'avviso per incompetenza territoriale dell'organo emittente, sostenendo che il Centro operativo non fosse titolare del potere di emanare atti impositivi nei confronti di contribuenti residenti fuori dalla propria sfera territoriale.

I giudici di merito non condividevano la tesi difensiva, ritenendo che l'articolo 28, comma 2, del Dl 78/2010 attribuisse al Centro operativo una competenza derogatoria, estesa a tutto il territorio nazionale, in relazione alle attività di controllo svolte con modalità automatizzate.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguardava, in buona sostanza, l'estensione dei poteri del centro operativo e, in particolare, se l'articolo 28, comma 2, del Dl 78/2010 consenta a tale struttura di emanare direttamente avvisi di accertamento, derogando al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.

La Cassazione ha accolto il ricorso condividendo la tesi difensiva. Secondo la Corte, il centro operativo di Pescara non è titolare di potestà impositiva, ma svolge esclusivamente funzioni di istruttoria, controllo e supporto tecnico.

L'adozione dell'atto impositivo resta riservata all'ufficio territorialmente competente, individuato secondo il criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.

L'articolo 28, comma 2, del Dl 78/2010 non introduce una deroga generalizzata alla competenza territoriale in materia di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ntplusfisco.ilsole24ore.com](https://www.quotidiano.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo



# Iperammortamento, rilevante il momento della consegna del bene non dell'ordine

Marco Belardi

Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull'iperammortamento 2026 è stato trasmesso al ministero dell'Economia per il concerto. Seguiranno il vaglio della Corte dei conti e la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Successivi decreti direttoriali definiranno l'apertura della piattaforma Gse e la modulistica. Il provvedimento scioglie alcuni nodi interpretativi lasciati aperti dalla legge di Bilancio.

## Il momento di effettuazione: rileva la consegna

Il decreto stabilisce che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati in base al Tuir dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il rinvio al Testo unico è determinante: l'articolo 109 individua il momento di effettuazione nella data di consegna o spedizione per i beni mobili, non nella data dell'ordine.

Ne consegue che gli ordini emessi nel 2025 con consegna nel 2026 rientrano nel perimetro agevolato. Viceversa, ordini effettuati entro il 30 settembre 2028 ma con consegna successiva restano esclusi, salvo il meccanismo della prenotazione con acconto del 20 per cento.

## Software made in Ue: la disciplina inedita per i beni immateriali

Per i beni dell'allegato V il decreto introduce una disciplina senza precedenti. I criteri doganali, concepiti per le merci fisiche, risultano inapplicabili ai beni immateriali. Il provvedimento richiede una dichiarazione attestante l'origine del software, resa dal produttore o licenziante, contenente tre elementi. Vediamo in dettaglio.

- 1. Sede dello sviluppo sostanziale:** indicazione del luogo in cui sono state svolte le attività di ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging.
- 2. Soglia del 50 per cento:** attestazione che almeno la metà del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente in territorio Ue/See.

**3. Componenti open source:** indicazione delle librerie e dei moduli di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

La neutralità dell'open source appare tecnicamente necessaria: lo sviluppo moderno si basa su componenti a codice aperto di provenienza geografica spesso indeterminabile. L'esclusione consente di concentrare la verifica sul valore aggiunto proprietario.

Restano aperte alcune questioni interpretative. Il decreto non chiarisce i criteri per determinare il «valore delle attività di sviluppo» (costo del personale, ore/uomo, prestazioni fatturate). Incerto anche il trattamento delle soluzioni SaaS, fruite in remoto senza consegna del bene, e la qualificazione come «sviluppo sostanziale» del fine tuning di modelli Ai pre-addestrati di origine extraeuropea.

### **Impianti Fer: dimensionamento al 105% del fabbisogno**

Per gli investimenti in fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, il decreto fissa i massimali di costo ammissibile e i criteri di dimensionamento. Gli impianti devono essere proporzionati al fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente. La producibilità massima attesa non può eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico.

### **Termini procedurali: 60 giorni e deadline al 15 novembre 2028**

La procedura di accesso si articola in tre comunicazioni tramite piattaforma Gse. Dopo la comunicazione preventiva, l'impresa dispone di 60 giorni dalla ricevuta positiva per trasmettere la conferma con attestazione dell'acconto versato (almeno il 20%). Il termine è più ampio rispetto ai 30 giorni previsti da Transizione 5.0.

La comunicazione di completamento, corredata da perizie e certificazioni, deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028. Per investimenti su più beni, la data di completamento coincide con l'effettuazione dell'ultimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# In caso di scissione la norma fiscale non evita la bancarotta

Giovanni Negri

La norma fiscale non scherma dalla contestazione della bancarotta in caso di scissione societaria. La Cassazione, con la sentenza n. 246 del 2026, chiarisce che l'articolo 173 del Tuir secondo il quale gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione straordinaria ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria identificata nell'atto di scissione, non evita la condanna per avere provocato il dissesto. E neppure pesa il fatto che unico creditore sia l'amministrazione finanziaria.

Respinto come infondato il motivo di ricorso, davanti alla condanna inflitta in appello, con il quale la difesa aveva sostenuto che, dopo la scissione, la società beneficiaria frutto dell'operazione sarebbe rimasta comunque illimitatamente responsabile per l'intero debito nei confronti di Equitalia, solo creditore.

Per la Cassazione però «l'applicazione delle norme penali non può essere paralizzata dall'astratta previsione legislativa di responsabilità patrimoniali anche nel caso in cui l'adempimento dei conseguenti obblighi civilistici avrebbe l'effetto di eliminare il danno provocato dal reato». Si tratta infatti, sottolinea la sentenza, di profili diversi: la valutazione sull'esistenza del reato deve essere fatta in concreto, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono avere rilevanza rispetto alla qualificazione dell'operazione di scissione come fraudolenta e sulla sua idoneità nel rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Del resto, prosegue la Cassazione, va ricordato che deve essere considerato atto distrattivo ogni condotta dell'amministratore che provoca un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che è anche solo potenzialmente idonea a mettere in pericolo le ragioni dei creditori.

Irrelevante poi che Equitalia fosse l'unico creditore. La società fallita infatti, ormai priva di beni, interamente devoluti alla società beneficiaria, non era più nella condizione di fare fronte alle richieste del Fisco. Fuorviante quindi, anche in questo caso, il richiamo della difesa all'articolo 173, perchè a fronte dell'incapienza della società fallita Equitalia potrebbe potenzialmente essere costretta a doversi soddisfare su beni sociali della società beneficiaria su cui anche altri creditori potrebbero concorrere a vantare analoghe pretese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Non è antisindacale informare tramite WhatsApp

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Non sussiste condotta antisindacale se il datore, pur avendo disatteso norme di legge o collettive che impongono l'informazione e il confronto in sede sindacale, ha assicurato il perseguimento in concreto dell'interesse cui tali norme sono preordinate, mediante altre forme di interlocuzione, giustificate da contingenti situazioni di fatto.

L'inadempimento datoriale agli obblighi di informazione e consultazione di fonte legale o contrattuale collettiva è un indice presuntivo di condotta antisindacale, cui si può sopperire, tuttavia, facendo ricorso a canali atipici ed estemporanei di comunicazione che, sul piano oggettivo e in situazioni di emergenza, abbiano assicurato il confronto con il sindacato. Se le finalità sottese all'informazione sindacale sulle materie oggetto di consultazione sono state raggiunte sul piano materiale, cade la presunzione di antisindacalità per non aver il datore di lavoro seguito i canali ufficiali di confronto previsti da norme di legge o dei contratti collettivi.

La Cassazione ha reso questi principi (ordinanza 789/2026) in una controversia promossa dalla Cgil-funzione pubblica di Bergamo per non avere l'Agenzia di tutela della salute della medesima città assolto agli obblighi di informazione e confronto previsti dal Ccnl. L'inadempimento contestato dalla sigla sindacale si era appuntato sulle misure di salute e sicurezza sul lavoro durante il periodo acuto dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Riformando la decisione del tribunale di Bergamo, che aveva riconosciuto la condotta antisindacale dell'Agenzia, la Corte d'appello di Brescia ha giustificato il mancato assolvimento degli obblighi di informazione previsti dal Ccnl con il blocco generalizzato delle attività economiche, segnalando che esso risultava incompatibile con le modalità di un normale confronto in sede sindacale. È stato rimarcato, quindi, che il confronto sindacale sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dalla contrattazione collettiva era stato assicurato mediante una «immediata e diretta messaggistica WhatsApp».

La Cassazione conferma gli approdi della Corte di merito e afferma il principio per cui, benché la violazione degli obblighi di informazione e confronto in sede sindacale previsti dalle norme legali o collettive possa far presumere la antisindacalità della condotta datoriale, il datore è esente da contestazioni se l'interesse sindacale è stato assicurato in concreto mediante altre forme di comunicazione, sia pur atipiche ed estemporanee.

A conferma di questo passaggio, si osserva che a rilevare è l'antisindacalità della condotta datoriale sul piano oggettivo, ragion per cui non operano i rimedi previsti dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori laddove, pur essendo stati disattesi i canali

ufficiali di confronto previsti dalle norme del Ccnl, non si è prodotta una effettiva lesione delle prerogative o della libertà del sindacato.

La Cassazione conclude, quindi, che è esclusa l'antisindacalità della condotta datoriale se, alla luce delle fasi convulse dell'emergenza pandemica, l'interlocuzione sindacale non si è prodotta attraverso le forme previste dal Ccnl, ma ha raggiunto il suo scopo grazie all'utilizzo della messaggistica WhastApp.

La pronuncia merita di essere soppesata con attenzione, perché segnala che il pregiudizio di antisindacalità che si annida nell'inadempimento degli obblighi di informazione previsti da norme di legge e collettive può essere vinto dal ricorso a forme alternative di comunicazione dettate da situazioni contingenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Sì a contratti di lavoro diversi ma con impegno a parificare**

Enrico Maria D'Onofrio Camilla Nannetti

Con la pubblicazione della relazione illustrativa al bando tipo 1/2023 aggiornata al decreto legislativo 209/2024 (decreto correttivo), Anac è intervenuta nuovamente sul tema della equivalenza delle tutele tra diversi Ccnl indicata nell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, prospettando alcune novità di rilievo.

La disposizione consente all'operatore economico di applicare un Ccnl differente da quello indicato dalla stazione appaltante nel bando, a condizione che tale fonte collettiva «garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente». In tal caso, le stazioni appaltanti, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, devono acquisire dagli operatori economici «la dichiarazione di equivalenza delle tutele».

Sui criteri di valutazione dell'equivalenza, Anac aveva richiamato la circolare 2/2020 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, individuando una serie di parametri a garanzia di una equivalenza tanto economica quanto normativa. Anche negli interventi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo (ad esempio nel parere 3522 del 3 giugno 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), è stato confermato che l'equivalenza delle tutele sussiste soltanto quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del Ccnl indicato nel bando di gara e quando la valutazione delle tutele normative (da operare tenendo conto dei parametri indicati nell'articolo 4, comma 3, dell'allegato I.01) evidenzia scostamenti marginali. In relazione a questi ultimi, deve essere ancora adottato il decreto interministeriale contenente le linee guida.

Con l'aggiornamento della relazione illustrativa, Anac ha evidenziato la novità della «presunzione di equivalenza». In tal senso ha osservato che nei «settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio, artigiani, cooperative, Pmi e grandi aziende) con contrattazione separata, l'equivalenza delle tutele si presume nel caso di utilizzo di Ccnl sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali firmatarie, ma con organizzazioni datoriali diverse», a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. In questi casi, si tratta di una notevole semplificazione della procedura di valutazione della equivalenza.

La principale novità riguarda tuttavia le dichiarazioni che l'operatore economico potrà rendere qualora applichi un Ccnl diverso rispetto a quello indicato nel bando. Ora le alternative sono tre:

- 1 applicazione del Ccnl indicato nel disciplinare di gara individuato dalla stazione appaltante;
- 2 applicazione di un diverso Ccnl, con l'impegno ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del Ccnl indicato nel disciplinare di gara;
- 3 applicazione di un Ccnl equivalente a quello indicato nel bando.

Con riferimento alla dichiarazione numero 2, l'autorità sembra dunque fornire un'apertura alla possibilità che l'operatore si impegni in maniera vincolante a colmare gli scostamenti, «offrendo un trattamento retributivo complessivo equiparabile a quello minimo previsto dal Ccnl di riferimento, includendo tutte le sue componenti fisse e continuative».

Secondo l'Anac, tale impegno dovrà essere reso già in sede di offerta o, al più tardi, in sede di giustificativi, fermo restando il principio di immodificabilità dell'offerta e dovrà essere reso in modo univoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficiente un impegno reso in termini generici, ambigui o incompleti (richiamando in tal senso Tar Toscana, Sezione VI, sentenza 1584/2025 del 6 ottobre). Si richiede, in altri termini, una spiegazione tecnica puntuale, idonea a illustrare in modo analitico le modalità attraverso le quali l'operatore intende colmare gli scostamenti riscontrati, dando conto delle singole componenti interessate e della loro effettiva incidenza sul trattamento minimo garantito ai lavoratori impiegati nell'appalto, così da consentire alla stazione appaltante una valutazione concreta.

L'affermazione dell'Anac deve essere letta in coordinamento con il recente arresto del Consiglio di Stato (sentenza 9484/2025). In tale pronuncia, infatti, si è chiarito che il giudizio di equivalenza delle tutele, tanto retributive quanto normative, non può essere desunto dal mero numero degli scostamenti rilevati, ma richiede una valutazione sostanziale del loro effettivo peso e, soprattutto, un esame complessivo e unitario delle tutele assicurate al lavoratore.

[ntpluslavoro.ilsole24ore.com](https://www.quotidiano.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Decreto Coesione, possibile restyling dei bonus contributivi

Barbara Massara Mauro Pizzin

Giovani, donne svantaggiate e lavoratori occupati nella Zes continueranno a essere le categorie destinatarie di incentivi all'assunzione stabile sotto forma di esoneri contributivi, ma le risorse aggiuntive messe sul tavolo dalla nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026) rispetto a quelle previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024) per l'anno in corso potrebbero essere spalmate diversamente, dopo aver verificato i risultati prodotti dalle assunzioni agevolate effettuate entro il 31 dicembre 2025.

È quanto emerge analizzando i commi da 153 a 155 dell'articolo 1 della legge 199/2025, i quali, con stanziamento finanziario per gli anni 2026-2028, riservano alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2026 un esonero parziale della contribuzione del datore di lavoro privato (escluso il premio Inail) della durata massima di 24 mesi.

La norma non individua i requisiti, né definisce le rispettive misure e regole, salvo escludere dal beneficio le assunzioni/trasformazione di personale dirigenziale, ma rinvia la disciplina a un decreto interministeriale Lavoro-Finanze, la cui scadenza non è stata specificatamente individuata dalla legge.

La ragione della mancata indicazione del termine di adozione del decreto attuativo è probabilmente da ricondurre all'ulteriore previsione contenuta nel comma 154 della legge di Bilancio, secondo cui il decreto dovrà tener conto, come detto, degli effetti prodotti in termini occupazionali dalle corrispondenti misure agevolative introdotte per le medesime categorie di lavoratori dagli articoli 22, 23 e 24 del Dl 60/2024. Effettuata questa ricognizione - si legge sempre nella legge 199/2025 - il ministero del Lavoro unitamente alla Ragioneria dello Stato e alle Finanze, nonché all'Inps, all'Inapp e al Cnel elaborerà un progetto di valutazione funzionale a massimizzare l'efficacia della nuova misura, a seguito del quale sarà adottato il decreto attuativo della nuova agevolazione in vigore da quest'anno.

A questo punto emerge più di qualche dubbio sulla coincidenza e/o coesistenza tra i nuovi esoneri 2026 e quello risultante dall'eventuale proroga dell'incentivo del Dl 60/2024, cancellata per una questione definita di natura tecnica dal testo finale del decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) e che potrebbe riapparire grazie a un emendamento in fase di conversione in legge (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 gennaio 2026).

Una differenza sostanziale tra le due previsioni destinate ai medesimi lavoratori ed ambiti territoriali è che l'esonero contributivo previsto nel decreto Coesione è totale (entro il limite mensile di 500 o 650 euro sempre per 24 mesi), mentre quello nuovo è

indicato dalla legge di Bilancio 2026 come parziale, sebbene ancora tutto da definire ad opera del decreto attuativo.

Di sicuro c'è che anche per l'anno in corso le assunzioni stabili e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani, donne svantaggiate e di lavoratori occupati nelle regioni della Zes beneficeranno di un esonero contributivo in favore del datore di lavoro, sebbene la specifica fonte, nonché le conseguenti caratteristiche e condizioni siano ancora da definire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA